



CENTRO DI SOLIDARIETÀ ALBERTO MARVELLI - ODV
REGGIO CALABRIA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO DI SOLIDARIETÀ ALBERTO MARVELLI - ODV"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

È costituito, nel rispetto della Costituzione, del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "CENTRO DI SOLIDARIETÀ ALBERTO MARVELLI - ODV" – che potrà anche abbreviarsi in "CdS ALBERTO MARVELLI - ODV" - che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'Associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale, secondo principi di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale attualmente nel Comune di Reggio Calabria, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita all'interno dell'area della Città Metropolitana di Reggio Calabria con semplice delibera di Assemblea senza che ciò comporti modifica statutaria.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPO, FINALITÀ, ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE E ATTIVITÀ DIVERSE

Articolo 4

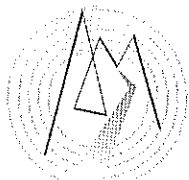
Il Centro di Solidarietà Alberto Marvelli, d'ora in poi semplicemente "Associazione", non ha scopo di lucro, neanche indiretto, ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa si attiene ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni gratuite e non occasionali dei suoi aderenti ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione si propone di promuovere strumenti di assistenza sociale per la realizzazione di un'autentica solidarietà tra gli uomini e lo sviluppo integrale della persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita.



L'associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

1. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
2. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
5. Formazione universitaria e post-universitaria;
6. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
7. Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
8. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Al fine di realizzare le su elencate attività l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in forma del tutto gratuita si propone di:

- a) realizzare percorsi educativi: doposcuola rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, approfondimenti di temi di attualità, presentazioni di libri, letture di testi classici, visione di film tematici;
- b) realizzare iniziative culturali ampiamente intese: convegni, seminari, mostre, concerti, spettacoli, meeting, momenti ricreativi, musicali e conviviali, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;
- c) attività volte a favorire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini anche in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- d) promuovere e sostenere ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che si trovano in stato di bisogno;
- e) favorire la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, nonché la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro anche tramite la collaborazione con Enti scolastici.
- f) promuovere attività sociali, ricreative e turistiche, mediante l'organizzazione di soggiorni per attività culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della Nazione, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività sportive in genere.
- g) diffondere la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo;
- h) promuovere ed organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità o guerre;
- i) organizzare e gestire, anche attraverso terzi, attività di somministrazione di alimenti, bevande e generi di ristoro con servizio bar, tavola calda e mensa nell'ambito delle sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale.



L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'attività dei volontari, nonché dei soci e delle cariche associative, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai medesimi potranno essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione patrimoniale, economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini oltre che accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie ed offrire collaborazione e assistenza nei settori di attività.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche che altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro sessanta giorni. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea.

Nel caso di richiesta di ammissione presentata da altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, l'Ente o Istituzione interessata indicheranno nell'istanza il nominativo di un proprio rappresentante da essi designato con apposita deliberazione, che costituirà il riferimento unico nei rapporti con l'Associazione.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

In particolare i Soci accettano integralmente lo Statuto ed il Regolamento interno, ove fosse adottato, e si impegnano a raggiungere gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Tutti i soci hanno pari diritti e medesimi doveri, godono dell'elettorato attivo e passivo, prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Le quote e i contributi versati dai soci sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

I Soci dell'Associazione potranno usufruire di tutti i servizi e le prerogative offerte dall'Associazione.



I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando domanda scritta al Presidente dell'Associazione.

Articolo 7

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di Socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano, comunque, cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di beni mobili e immobili, che diventano proprietà dell'Associazione, di eventuali ricavi, rendite, donazioni, lasciti, erogazioni, successioni, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

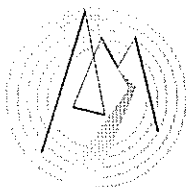
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti, su delibera dell'Assemblea:



- a) il Collegio dei Probiviri;
- b) l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite ed è ammesso esclusivamente il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati. Ciascun associato ha un voto. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne determina il numero;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica l'entità delle quote sociali annue proposta dal Consiglio Direttivo
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- delibera su qualsiasi altro argomento non di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata in forma ordinaria presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

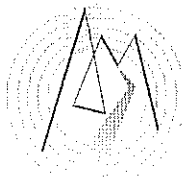
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta lo reputi necessario il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo o quando ne faccia domanda scritta e motivata almeno un decimo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica o pec, o messaggi di testo, o tramite bacheche o gruppi social, purché ci si accerti dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione il giorno successivo alla prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale e con l'osservanza degli altri doveri imposti dalla legge e dallo Statuto.

Spetta al Consiglio Direttivo verificare il controllo della sussistenza di tali requisiti prima dell'inizio dell'Assemblea.



I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Qualora in sede di prima convocazione non sia raggiunto il quorum necessario per la validità della seduta, l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati e le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati i tre quarti degli associati e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora in sede di prima convocazione non sia raggiunto il quorum necessario per la validità della seduta, l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole del settatacinque per cento dei soci presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti in forma scritta dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese affettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente. Tutti i membri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri aderenti, dagli enti associati. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri è generale, salvo quanto previsto in forma esclusiva per il Presidente dal presente Statuto. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete dirigere l'attività dell'Associazione e gestire il suo patrimonio, disporre per l'ammissione o esclusione dei Soci, assumere tutti i provvedimenti necessari per



l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Quest'ultima funzione può essere assolta da uno fra Presidente, Vice Presidente o Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere eletti gli associati che comunicano la propria candidatura all'inizio dell'Assemblea riunitasi per le elezioni.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto altro Socio o Soci per cooptazione. I membri cooptati durano in carica fino alla prima assemblea che ne dovrà ratificare l'elezione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio Direttivo decade e il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio di esercizio e alla quota sociale.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo posta elettronica o pec, o messaggi di testo, o tramite bacheche o gruppi social, purché ci si accerti dell'avvenuta ricezione.-

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

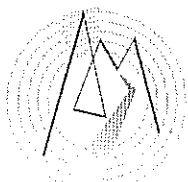
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio d'esercizio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 20



Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Il Presidente individua e istituisce comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 21

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o se ne presenti la necessità, può nominare un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre scelti tra non soci, esperti di diritto, di volontariato e del terzo settore, che dura in carica tre anni, a cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 22

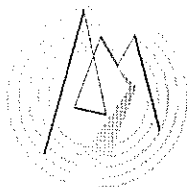
L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o si verifichino i requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, può eleggere un Organo di Controllo ai sensi e con le funzioni previste dal medesimo articolo, che dura in carica tre anni.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio dell'Associazione, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 nella forma del rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile per l'approvazione. Il Consiglio Direttivo documenta in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 4 del presente statuto.

SCIoglimento



CENTRO DI SOLIDARIETÀ ALBERTO MARVELLI - ODV
REGGIO CALABRIA

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dai soci riuniti in Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi di essi.

A norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo non potrà essere diviso tra i Soci ma sarà interamente devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore, operante in identico o analogo settore, proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea straordinaria.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del D. Lgs, 117/2017 e s.m.i. della Costituzione e del Codice Civile.

REGGIO CALABRIA 20.02.2020

Agenzia
Autorizzata
D. Lgs. Provinciale di Reggio Calabria

20/02/2020 - N° 273 - S-3
Registrazione
Comisposti € 200,00 - (RP) - DIREC.



IL FUNZIONARIO
- *Francesco* -

